



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

IL PRESIDENTE

Roma, data di protocollo

**AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA
CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO
PALERMO PADOVA ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO
TRIESTE VERONA

**AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE
SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

AGRIGENTO BOLOGNA I MILANO I MONZA-BRIANZA
ROMA I ROMA III

**AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE
SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

BARI CROTONE FORLÌ GENOVA I LIVORNO MILANO II
NAPOLI I NOVARA PERUGIA TORINO I TORINO II
TRAPANI
TREVISO UDINE VICENZA

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO

**AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE**

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Uff II vg/cb

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16
00187 Roma



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Istanze di trasferimento della competenza all'esame della domanda di protezione internazionale – Orientamenti applicativi sui trasferimenti singoli

Sono recentemente pervenute a questa Commissione Nazionale numerose istanze avanzate dai Collegi Territoriali, dai centri di accoglienza, nonché dai legali di richiedenti che, a seguito di un volontario spostamento sul territorio nazionale, ovvero a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, tendevano ad ottenere il trasferimento degli atti e, di conseguenza, della competenza alla valutazione della domanda di riconoscimento di protezione ai Collegi competenti per il nuovo domicilio.

Al riguardo, si deve ricordare che la competenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dall'art. 4 del D.lgs. 25/2008 che, al comma 5, prevede: *“la competenza delle Commissioni è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda”*.

In deroga alle previsioni di cui al predetto comma 5, il comma 5-bis stabilisce che il Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo **può** individuare con proprio provvedimento la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale, *“tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna commissione, nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2”*

In considerazione delle indicazioni provenienti dal dettato normativo sopra citato è intendimento di questa Commissione Nazionale pervenire ad una razionalizzazione della materia e assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale e parità di trattamento, quali doverosi criteri attuativi.

In primo luogo, si ribadisce l'orientamento consolidato di questa Commissione per il quale la richiesta di trasferimento di competenza per mutamento volontario di residenza/domicilio deve essere riservata ai soli casi di vulnerabilità.

Ciò premesso, si evidenzia che il trasferimento degli atti costituisce atto endoprocedimentale all'interno del più ampio procedimento di protezione internazionale e, pertanto, l'istanza avanzata dai centri di accoglienza o dai legali dei richiedenti deve essere inoltrata a questa Commissione Nazionale per il tramite degli organi preposti all'esame della domanda di protezione, ossia i Collegi territoriali, i quali, pertanto, valuteranno la ricevibilità delle relative istanze in termini di **completezza della documentazione presentata, sussistenza del requisito della vulnerabilità, stato fascicolo all'interno del sistema Vestanet**.

Ove, infatti, il richiedente sia stato meramente spostato da un centro di accoglienza ad un altro, oppure vi sia stato inserito e non sia stato ancora audito e non sia stata presa alcuna decisione, la competenza si radica in campo al Collegio competente territorialmente in relazione alla sede del centro.

Uff II vg/cb

*Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16
00187 Roma*



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

IL PRESIDENTE

Tale mutamento non necessita del nulla osta della Commissione Nazionale, trattandosi di un mero "cambio Vestanet" che deriva direttamente dall'applicazione della norma, ad opera del competente Collegio/Questura.

Si ritiene, invece, che questa Commissione Nazionale possa ritenersi competente al trasferimento del fascicolo nell'ambito della seguente casistica.

1) Nel caso di prima istanza: limitatamente al caso in cui ci sia stato un provvedimento (negativo assente, diniego per irreperibilità, fascicolo sospeso) e dunque si sia definitivamente radicata la competenza; ovvero la persona sia stata già ascoltata una prima volta e sia necessario provvedere ad una seconda audizione.

2) Nel caso di proposizione di istanza reiterata, previa valutazione dell'ammissibilità da parte dal Collegio Territoriale di prima istanza.

3) Nel caso di istanza di rinnovo del permesso per motivi umanitari o per protezione speciale, limitatamente ai casi in cui il Collegio competente necessiti di un approfondimento istruttorio ai fini dell'emissione del parere, purché si versi comunque in ipotesi di vulnerabilità.

Nei casi succitati la Commissione Nazionale procederà all'esame dell'istanza sulla base del proprio consolidato orientamento, già ribadito con circolare n. 7170/2017, considerando il criterio della vulnerabilità del richiedente, nell'accezione di cui all'art. 2 lett. h-bis del D.lgs. 25/2008, riservandosi comunque una valutazione individualizzata caso per caso, tenendo conto della situazione specifica dell'interessato.

Si sottolinea al riguardo come l'istanza motivata da vulnerabilità debba essere corredata di tutti gli elementi a supporto della stessa, evidenziando le ragioni di impossibilità dello spostamento in concreto, e non limitarsi ad un mero richiamo ad indicatori *per tabulas* che non risultino ancorati alla situazione di fatto. In tal caso, infatti, la domanda non risulterebbe completa ai fini di un esame di merito.

Ulteriormente, la Commissione Nazionale terrà in adeguato conto istanze motivate da esigenze di ordine e sicurezza pubblica che evidenzino l'opportunità di un cambio di competenza nei casi di richiedente detenuto, sottoposto a misure di custodia cautelare o di prevenzione, purché corredate dalla pertinente documentazione.

Parimenti, si terrà in considerazione il numero delle pratiche in carico alla Commissione destinataria del trasferimento, attesa la natura della norma, concepita al fine di redistribuire il carico di lavoro dei Collegi Territoriali.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL PRESIDENTE
(Saverio Ordine)